



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 19 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al Verbale n.° 2016/129 CC NAS RG del 27.07.2016

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione violazione amministrativa n.° 2016/129 del 27.07.2016, redatto alle ore 18:30, presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.C. ARMATORE Vincenzo, che unitamente al Luogotenente SAMARITANO Salvatore (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) in riferimento alla ispezione amministrativa a carattere igienico sanitario effettuata in data 06.06.2016, presso l'Azienda avicola "BLANCO GIUSEPPE" P.I. 010125220888 corrente in Modica C/da Liccio S.P. Sorda Sampieri n.° 257;

Considerato che a seguito della predetta ispezione si è rilevata a carico del Sig. Blanco Giuseppe e della Azienda Avicola omonima, obbligata in solido, la violazione prevista dall'art. 79 del D. Lgs. 6 aprile 2006 n.°193 e punita dal successivo art. 108, comma 17, del medesimo decreto "per aver omesso in qualità di proprietario e responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti, di tenere aggiornato il registro contenente i dati sull'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari. All'atto del controllo la parte ha omesso di registrare il carico di n.° 50.000 dosi di vaccino (di varie marche e formati) acquistati in data 23.05.2016 nonché lo scarico di tre confezioni della specialità medicinale PURTYL. Il registro riportava quale data di ultima registrazione ottobre 2015";

Atteso che la predetta violazione è a carico del Sig. BLANCO GIUSEPPE, nato a Modica (RG) il 2.12.1932 ed ivi residente in via Fontana n.° 330, quale Rappresentante legale dell'Azienda avicola "BLANCO GIUSEPPE" P.I. 010125220888 corrente in Modica C/da Liccio S.P. Sorda Sampieri n.° 257, ed è sanzionata dal combinato disposto dell'art. 108 commi 13 e 17 con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600,00 a €. 15.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 5.166,67, ad un terzo del massimo della sanzione prevista perché più conveniente, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato alla ditta in data 05.08.2017 a mezzo PEC: giuseppe.blanco@cng.legalmail.it, specificando alla parte la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 5.166,67, quale pena in misura ridotta, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi (prot. gen. n.° E-0022669 del 06.09.2016) proposti dal Sig. BLANCO GIUSEPPE, quale titolare della azienda Avicola p.Iva 01025220888, ex art. 18 della Legge 689/81, tramite l'Avv. Vincenzo Iozzia, a cui conferisce apposito mandato, avverso il verbale di contestazione n.° 2016/129 del 27.07.2016, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa;

Visto il rapporto ex art. 17 legge 689/81 del Comando NAS di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Luigi Massa acquisite al prot. gen. n.° E- 0021432 del 09.08.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, prot. 2588/11-11 "P" del 5.1.2018 a firma del Luogotenente c.s. Arcangelo Carletta, acquisite da questa ASP con

Vista la nota di convocazione ex art. 18 L.689/81, prot. n.° 376 AA.GG. del 6.2.2018, trasmessa da questa ASP con PEC del 04.01.2018, con la quale, in ottemperanza alla espressa richiesta della parte di essere sentita, si convocava la stessa per la data del 07.02.2018, ore 08:38;

Visto il Verbale di audizione parte del 27 febbraio 2018, rappresentata, giusta delega del ricorrente, dall'Avv. Vincenzo Iozzia, il quale ad integrazione degli scritti sopra detti espone ampiamente le proprie difese, che illustra



all'ufficio, precisando che il verbale in esame è riferito alla ispezione effettuata in data 06 giugno 2016 presso le ditte: A) "Azienda Avicola Blanco Giuseppe" P.I. 01025220888 (oggetto del verbale 126/129); B) "Mangimificio Gerratana Blanco s.r.l." P.I. 00907890883 entrambe site in Modica (RG) C/da Liccio S.P. Sorda Sampieri, 257 e di cui risulta essere per entrambe legale rappresentante Blanco Giuseppe 1.12.1932.

Il Verbale 2016/129 è riferito solo alla ditta contrassegnata dalla lettera A).

Fa rilevare la parte che dalla lettura del verbale è evidente che la contestata violazione risulta accertata a carico della ditta contrassegnata con la lettera B (Mangimificio Gerratana Blanco s.r.l.) e non nei confronti della Azienda Avicola Blanco che in realtà ha invece subito la sanzione.

In aggiunta a quanto sopra la parte fa altresì rilevare che il registro prelevato ed allegato agli atti dal comando NAS non riguarda nessuna delle due aziende bensì la ditta avicola Blanco Giuseppe contrassegnata dal codice allevamento 006RG896, che è del tutto differente da quelle due oggetto di ispezione, ed ha sede in località contrada Pirato del tutto differente dalla sede delle sopracitate aziende avicole. Anche a voler riferire l'eventuale mancata annotazione di vaccini nei registri di vaccinazione alla azienda oggetto di ispezione è chiaro che non poteva essere annotato nessun prelievo di vaccino visto che gli animali da vaccinare dovevano ancora arrivare il giorno successivo come gli stessi verbalizzandi dichiarano.

Considerato quanto esposto dall'Avv. Iozzia per la parte ricorrente in sede di audizione, appare evidente che la violazione sia pur fondata e sanzionabile è riferita a soggetto diverso da quello a cui è responsabile.

La confusione è stata determinata sia dal fatto che il legale rappresentante dei due soggetti giuridici è lo stesso (*BLANCO GIUSEPPE, nato a Modica (RG) il 2.12.1932*) e sia dal fatto che identica è pure la sede (*Modica C/da Liccio S.P. Sorda Sampieri n.° 257*) come dichiarato anche dal NAS in sede di ispezione nel verbale del 6 giugno 2016.

La contestazione, quindi, sia pur fatta nella persona fisica del Sig. Blanco veniva fatta però nella qualità di legale rappresentante della Azienda non responsabile della violazione, ragion per cui appare opportuno procedere alla archiviazione del verbale di contestazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la irregolarità della contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 79 del D.Lgs. 193/2016 che dispone la tenuta del "Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti";

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2016/129 CC NAS RG del 27.07.2016** e dispone che il presente atto sia notificato a:

- al Sig. **BLANCO GIUSEPPE, nato a Modica (RG) il 2.12.1932 ed ivi residente in via Fontana n.° 330**, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda avicola "**BLANCO GIUSEPPE**" P.I. 010125220888 corrente in **Modica C/da Liccio S.P. Sorda Sampieri n.° 257** a mezzo PEC: giuseppe.blanco@cng.legalmail.it e PEC: viozzia@legalmail.it

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa pec: sg33673@pec.carabinieri.it)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 15.03.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

